



**Decreto federale  
concernente il programma degli immobili  
del DDPS 2024**

*Disegno*

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2024<sup>2</sup> sull'esercito 2024,  
*decreta:*

**Art. 1**            Programma degli immobili  
Il programma degli immobili del DDPS 2024 è approvato.

**Art. 2**            Stanziamento di crediti d'impegno  
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

|                                                                                         | mio. fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a. Costruzione del centro di calcolo del DDPS «Kastro II»                               | 483      |
| b. Rilocazione della Rüeggisingerstrasse, Aerodromo di Emmen                            | 14       |
| c. Ampliamento e risanamento della piazza d'armi di Frauenfeld,<br>4 <sup>a</sup> tappa | 93       |
| d. Risanamento parziale della piazza d'armi di Bière, 1 <sup>a</sup> tappa              | 46       |
| e. Altri progetti immobiliari 2024                                                      | 250      |

**Art. 3**            Trasferimenti tra crediti d'impegno

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a–d.  
<sup>2</sup> Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2024 563

**Art. 4** Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera e è delegata al DDPS.

**Art. 5** Indici e previsioni del rincaro

<sup>1</sup> I crediti d'impegno si basano sugli indici seguenti:

- a. credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera a: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2023 (113,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
- b. credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, Genio civile, dell'ottobre 2023 (113,6 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
- c. credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Svizzera orientale, dell'ottobre 2023 (114,8 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
- d. credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera d: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Regione del Lemano, dell'ottobre 2023 (113,9 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

<sup>2</sup> L'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti. I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata nonché con eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 3.

**Art. 6** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.